

## **Parere n. 174 del 20/10/2010**

### **PREC 120/09/L**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Gallo Costruzioni di Maisto Filomena e C. S.a.s. – Lavori di realizzazione della rete pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali - secondo stralcio – Importo a base d'asta: €. 1.900.000,00 – S.A.: Comune di Canosa di Puglia.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

#### *Considerato in fatto*

In data 14 novembre 2008 è pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa Gallo Costruzioni di Maisto Filomena e C. S.a.s., in qualità di capogruppo dell'A.T.I. orizzontale con la ditta DACIA Soc. Coop., ha chiesto una pronuncia di questa Autorità in merito all'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, disposta dal Comune di Canosa di Puglia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000.

In particolare, l'istante ha rappresentato che le due imprese componenti l'A.T.I. erano qualificate per la categoria prevalente con OG6, classifica III Gallo Costruzioni S.a.s., e OG6 classifica I DACIA Soc. Coop., nonché per la categoria scorporabile con OG3, classifica III Gallo Costruzioni S.a.s., e OG3, classifica II DACIA Soc. Coop. Il valore della categoria prevalente posta a base d'asta, escluso gli oneri per la sicurezza, era pari a € 1.507.122,20, mentre la categoria scorporabile posta a base d'asta, escluso gli oneri per la sicurezza, era pari a € 347.877,80. Le due imprese componenti l'A.T.I. raggiungevano l'importo della gara per la categoria prevalente aumentando il proprio valore del 20%. Tuttavia, in sede di gara, l'A.T.I. veniva esclusa con la seguente motivazione, desunta dal verbale: *"non ammessa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000, in quanto la somma delle iscrizioni delle due imprese raggruppate, con l'aggiunta di un quinto, giunge alla cifra di € 1.507.122,20. Tale cifra, pur idonea per l'importo dei lavori da eseguire nella categoria richiesta, non rispetta la condizione posta dalla suddetta normativa, atteso che la concorrente DACIA Soc. Coop. possiede la classifica OG6 - I, il cui importo, pari ad € 258.228 è inferiore al quinto dell'importo delle lavorazioni poste a base di gara"*.

A riscontro della richiesta di informazioni formulata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Canosa di Puglia ha ribadito la correttezza della disposta esclusione evidenziando che, essendo l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 1.900.000,00 e la categoria prevalente richiesta la OG 6-classifica IV, anche se le due imprese componenti l'A.T.I. orizzontale potevano raggiungere, ed anzi superare, l'importo della gara per la categoria prevalente OG6, pari a € 1.507.122,20, aumentando il valore delle proprie iscrizioni in OG6 del 20%, tuttavia è stato ritenuto, alla luce non solo delle norme contenute nel D.P.R. n. 34/2000 e nel D.P.R. n. 554/1999 ma anche delle indicazioni interpretative fornite da questa Autorità, che l'iscrizione dell'impresa mandante DACIA Soc. Coop. nella categoria OG 6-classifica I, pari ad € 258.228,00, non consentisse l'accesso al beneficio dell'aggiunta del quinto, atteso che tale classifica risulta inferiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto.

#### *Ritenuto in diritto*

Al fine di definire la questione controversa sottoposta con l'istanza di parere in oggetto occorre stabilire quale sia la corretta applicazione del beneficio dell'incremento di un quinto, previsto dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/2000, ai fini del possesso dei requisiti da parte delle Associazioni Temporanee di Imprese di tipo orizzontale.

Al riguardo, la citata disposizione regolamentare, in rilievo nel caso di specie, stabilisce che *“la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”*.

In merito questa Autorità ha ulteriormente chiarito, con specifico riferimento alle Associazioni Temporanee di Impresa di tipo orizzontale, disciplinate dall'art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999, che *“ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, nel caso di associazione temporanea orizzontale, le mandanti possono incrementare di un quinto la loro classifica soltanto se essa è almeno pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto, mentre la partecipazione all'associazione può avvenire anche se la classifica è pari al 10 per cento”* (deliberazione n. 75, del 6 marzo 2007), con ciò sottolineando, come appare incontestabile, che il dato contenuto nel regolamento di qualificazione subordina il beneficio dell'incremento al possesso del 20 per cento dell'importo dell'appalto: fattispecie che, ovviamente, non si verifica allorché la mandante partecipi all'A.T.I. in misura inferiore al 20 per cento.

Nel caso di specie, la corretta applicazione della richiamata normativa di settore nonché degli indirizzi interpretativi forniti da questa Autorità implica il riconoscimento della legittimità dell'esclusione dell'A.T.I. di cui trattasi.

Infatti, come emerge dalla documentazione prodotta, l'impresa mandante DACIA Soc. Coop. è iscritta nella categoria OG6-Classifica I, il cui importo, pari ad € 258.228,00, è inferiore al quinto dell'importo complessivo dell'appalto, che risulta, invece, essere pari a € 380.000,00, essendo il suddetto importo complessivo pari a € 1.900.000,00.

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara dell'A.T.I. Gallo Costruzioni di Maisto Filomena e C. S.a.s. (capogruppo mandataria) DACIA Soc. Coop. (mandante) sia conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 novembre 2010